

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6014	19 dicembre 2007	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 presentata nella forma elaborata da Werner Carobbio e cofirmatari per la modifica dell'art. 18 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA)

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

i deputati Werner Carobbio, Thomas Arn, Riccardo Calastri, Franco Celio, Sandro Lombardi, Reto Malandrini, Umberto Marra, Lorenzo Orsi, Rodolfo Pantani, Fiamma Pelossi, Graziano Pestoni e Simon Terrier hanno presentato il 29 gennaio 2007 un'iniziativa parlamentare in forma elaborata volta alla modifica dell'art. 18 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA).

Il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà conferitagli dalla legge (art. 97 cpv. 3 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato - LGC/CdS), si esprime con questo messaggio sull'oggetto di detta iniziativa, postulando di respingerla e opponendo a sua volta, in virtù dell'art. 99 LGC/CdS, un proprio controprogetto.

I. GLI OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA

1. L'iniziativa indicata a margine persegue lo scopo di assolutizzare nella LUA il principio della riversione, rendendolo imperativo a partire da una potenza utilizzata (*recte*: potenza lorda media) superiore a 1 MW. Se fosse accettata questa iniziativa, alla scadenza della concessione lo Stato deve infatti senza eccezioni esercitare il suo diritto di riversione, a meno che l'atto di concessione non disponga altrimenti, e ciò anche quando la riversione entra in contrasto con l'interesse pubblico. Gestire, valorizzare e ottimizzare il patrimonio derivante dalla risorsa dell'acqua è fondamentale per il futuro economico e ambientale del nostro Cantone. Ricordiamo che la decisione del 23 dicembre 1958 di recuperare le acque della Biaschina e del Tremorgio e di assumerne in proprio l'utilizzazione segnò una svolta nella politica idroelettrica del Ticino: essa sancì la volontà di sfruttare in proprio, ai fini della produzione di energia elettrica, una risorsa naturale che costituisce un bene pubblico di primaria importanza. A questo scopo fu creata l'Azienda Elettrica Ticinese (AET), quale strumento del Cantone per concretizzare questa volontà.

2. Per ragioni varie, questa volontà - che presuppone la riversione (o il riscatto) degli impianti idroelettrici - non si è però sistematicamente concretizzata negli ultimi decenni. Alla scadenza di alcune concessioni, fra le quali quella relativa agli impianti del Lucendro di proprietà dell'Atel (scadenza 31 dicembre 1984, rinnovata - seppure con motivi giuridici

particolari dopo la rinuncia al riscatto deciso in un primo tempo dal legislativo il 5 novembre 1979 - con DL del 29 settembre 1988) o quella relativa al Ticinetto di proprietà della SES (rinnovata con DL del 13 giugno 1996; cfr. il messaggio del Consiglio di Stato del 13 novembre 1995 e RVGC, sessione ordinaria primaverile 1996, pag. 389/400), non si procedette infatti alla riversione degli impianti. Solo recentemente, e più precisamente il 27 febbraio 2002, con la presentazione del messaggio n. 5210 con cui si rifiutava il rinnovo della concessione alla SES per l'impianto di Ponte Brolla, questo indirizzo di politica energetica è stato riattivato dal Consiglio di Stato e sostenuto dal Parlamento all'unanimità: nel citato messaggio del 27 febbraio 2002, questo Consiglio manifestava infatti la sua volontà di *“proporre nel corso del presente decennio la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza istallata superiore a 3 MW (Calcaccia, Ritom e Morobbia)”* (pag. 1-2).

Forte di questa approvazione, lo scrivente Consiglio ha successivamente e a più riprese ribadito la volontà di voler procedere ad una sistematica politica di riversione degli impianti al termine del periodo di concessione delle acque e di attenersi al principio della parità di trattamento fra i diversi concessionari, e questo indipendentemente dalla forma giuridica e dalla localizzazione geografica degli stessi. Questa volontà è stata confermata in documenti programmatici quali il Rapporto sugli indirizzi (2 dicembre 2003: Ticino delle risorse energetiche) e le Linee direttive (novembre 2005; Obiettivo n. 5, scheda n. 1), in diversi messaggi relativi a domande di concessione per lo sfruttamento delle acque a scopi idroelettrici (cfr. i messaggi n. 5210 del 27 febbraio 2002, 5388 del 29 aprile 2003 e 5531 del 1° giugno 2004), nei messaggi sui rendiconti dell'AET, come pure nelle risposte a numerosi atti parlamentari.

3.- Le concessioni per il prelievo d'acqua pubblica di superficie per impianti idroelettrici sono attualmente le seguenti:

Forze idriche utilizzate per la produzione di energia elettrica, secondo la centrale e l'ente proprietario, in Ticino, al 01.01.2007						
	Proprietà	Corso d'acqua utilizzato	Inizio concessione	Fine concessione	No. turbine	Potenza installata generatore [MW]
Lucendro e Sella	ATEL Hydro Ticino SA	Reuss/Foss/Sella	1985	2024	2	60.0
Calcaccia ¹	AEC AIROLO	Calcaccia	1973	2003	2	3.7
Stalvedro	AET	Ticino	1964	illimitata	2	13.0
Ritom ¹	FFS	Ritom	1926	2005	4	44.0
Tremorgio	AET	Tremorgio	1961	illimitata	1	11.0
Ceresa ¹	COOP. EL. FAIDO	Ceresa	1967	2006	2	2.0
Piottino	AET	Ticino	1972	illimitata	3	69.0
Piumogna	CEL Dalpe SA	Piumogna	2000	2039	1	1.0
Ticinetto	SES SA	Ticinetto	1996	2037	2	2.9
Biaschina	AET	Ticino	1959	illimitata	3	135.0
Luzzone	OFIBLE	Carassina	1962	2042	1	15.0
Olivone	OFIBLE	Brenno	1962	2042	2	96.0
Biasca	OFIBLE	Brenno	1962	2042	4	280.0
Morobbia	AEM BELLINZONA	Morobbia	1971	2010	2	15.0
Gordola	VERZASCA SA	Verzasca/Vogorno	1966	2045	3	105.0
Tenero	VERZASCA SA	Verzasca	1972	2045	1	4.3
Someo	SES SA	Salto/Giumaglio	1965	2044	2	9.0
Ponte Brolla	AET	Maggia	2002	illimitata	2	3.1
Robiei	OFIMA	Cavagnoli/Naret	1969	2048	5	170.0
Bavona	OFIMA	Bavona	1969	2048	2	124.0
Peccia	OFIMA	Maggia	1956	2035	2	48.0
Cavergho	OFIMA	Maggia	1956	2035	4	104.0
Verbano I e II	OFIMA	Maggia/Melezza	1956	2035	5	150.0
Stampa	AEC MASSAGNO	Cassarate	1993	2032	2	5.0
Valmara	AIL SA	Valmara	2004	2043	1	1.0
Campo VM	CEL Campo VM SA	Rovana	2003	2042	1	1.3
Cerentino	CEL Cerentino SA	Rovana di Bosco	2005	2044	1	1.4
Totale					62	1473.7

¹ Con permesso di continuazione, in corso di procedura.

II. I RAPPORTI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE ENERGIA

4. I rapporti presentati dalla Commissione speciale dell'energia - quello di maggioranza, relatori gli on. Werner Carobbio e Thomas Arn, e quello di minoranza, relatore l'on. Fabio Ragazzi - concordano e condividono completamente il principio della riversione e quindi dell'utilizzo in proprio delle acque da parte del Cantone tramite la sua Azienda. In entrambi i rapporti, la riversione viene indicata come uno degli obiettivi strategici di politica energetica cantonale: ma le posizioni dei due rapporti sulla proposta oggetto dell'iniziativa parlamentare sono diametralmente opposte.

Se il rapporto di maggioranza chiede di accogliere l'iniziativa ritenendola opportuna e necessaria, il rapporto di minoranza indica invece come superflua la modifica legislativa, ritenendo la formulazione attuale dell'articolo 18 più che sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo strategico della riversione nell'ambito della politica energetica. A motivare quest'ultima valutazione vengono addotti motivi tecnici e motivi strategici (alleanze con i colossi dell'energia svizzera) che renderebbero impossibile la concretizzazione delle riversioni. Detto in altri termini, i firmatari del rapporto di minoranza temono che si voglia fare i forti con i deboli e i deboli coi forti. Ai contenuti dell'iniziativa, il rapporto di minoranza preferirebbe l'obbligo imposto ai concessionari di instaurare delle collaborazioni tecniche e commerciali con l'AET per ottimizzare la produzione di energia elettrica nel nostro Cantone.

Indipendentemente dall'esigenza di verificare in modo concreto se l'adozione delle imposizioni suggerite dal rapporto di minoranza sia effettivamente praticabile e pur cosciente del fatto che l'assunzione di posizioni nette possa risultare scomoda e persino problematica, questo Consiglio osserva tuttavia che le capacità produttive giocano palesemente un peso determinante e sono decisive per il successo di ogni politica, soprattutto in una situazione energetica come quella attuale, caratterizzata da un fabbisogno sempre in crescita e da una produzione stagnante (o in diminuzione). È inoltre indubbio che la scelta di procedere sulla via delle riversioni non è di per sé incompatibile con la ricerca di alleanze strategiche. Al contrario, è evidente che per ottenere buone alleanze bisogna disporre delle carte da giocare, ragione per cui anche le centrali idroelettriche - persino piccole - possono diventare molto importanti.

Anche da un profilo aziendale, lo sfruttamento delle risorse idroelettriche cantonali da parte di un'Azienda specializzata nel ramo e con una sufficiente massa critica consente l'adozione di misure operative più razionali, perfettamente in linea con il mandato legislativo federale e cantonale. In una situazione caratterizzata dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica l'intuizione del legislatore ticinese del secolo scorso appare ancor più lungimirante e di principio va perciò chiaramente ribadita.

III. LE VALUTAZIONI E IL CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO

5. Il Consiglio di Stato riconferma la posizione già assunta con la presentazione dei messaggi menzionati in precedenza e ribadisce la necessità di utilizzare in proprio le acque ticinesi per il tramite della propria Azienda, ma non aderisce all'iniziativa per i motivi che seguono, opponendo alla stessa un proprio controprogetto.

La disciplina giuridica delle acque pubbliche è funzionale alla loro destinazione pubblica: di conseguenza, essa si propone di garantire un accesso e un uso generalizzato delle acque pubbliche e, con riguardo al loro sfruttamento idroelettrico, di assicurare l'approvvigionamento energetico del Cantone. Ora, in sede di rilascio e di rinnovo di una

concessione - a cui il beneficiario non ha comunque diritto (BLAISE KNAPP, *La fin des concessions hydrauliques*, RDS 1982 I pag. 121 segg., 134/135 e nota 49; BLAISE KNAPP, *Avis de droit concernant la concession de la Morobbia*, Vésenaz 31 luglio 2006, inedito, n. 53-54) - il legislatore cantonale ha menzionato esplicitamente agli art. 7 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LUA la necessità di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, privilegiando l'approvvigionamento energetico cantonale; questa ponderazione si ritrova esplicitamente formulata anche all'art. 13 cpv. 2 della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 e, in filigrana almeno, all'art. 6 cpv. 2 LUA (preavviso dei comuni interessati). Questa ponderazione di interessi - secondo la più autorevole dottrina - costituisce un momento centrale e decisivo nel rilascio e nel rinnovo delle concessioni (cfr. BLAISE KNAPP, *Avis de droit* citato, n. 37-60; PIO CARONI, Memorandum in re Calcaccia, Berna 31 agosto 2007, inedito, pag. 20 n. 99). Al riguardo, questo Consiglio ritiene tuttavia che la volontà chiaramente espressa in più di un'occasione da Governo e Parlamento di recuperare le acque ticinesi, di attuare gli obiettivi e intendimenti della nuova politica energetica cantonale e di gestire gli impianti in proprio tramite l'AET (art. 2a LAET) costituisce un elemento di peso che assume una rilevanza specifica e che va privilegiato nell'ambito di questa valutazione.

6. La riversione degli impianti (art. 18 LUA e 67 LUFİ) è una conseguenza dell'estinzione di una concessione di derivazione d'acqua o di diritti d'acqua (art. 3 LUA, art. 38 LUFİ) che non viene rinnovata alla sua scadenza (art. 16 LUA, art. 58a LUFİ). Dal profilo sistematico questo istituto va dunque collocato immediatamente dopo la norma sul rinnovo (art. 16), e cioè all'art. 17, soprattutto per favorire un'applicazione coordinata e correlata di queste due norme, tutte sottese ad una simultanea ponderazione degli interessi in gioco che verta nel contempo sui motivi di pubblica utilità che ostano al rinnovo e su quelli d'interesse pubblico che militano a favore della riversione degli impianti e quindi della loro gestione da parte dello Stato e tramite l'AET (art. 2a LAET); e questo con lo scopo imprescindibile di perseguire e conseguire i nuovi obiettivi della politica energetica cantonale volta a recuperare le acque ticinesi. Il nuovo art. 17 LUA al primo capoverso - che riprende il testo attuale dell'art. 18 - va tuttavia modificato per ancorare e rafforzare esplicitamente nella legge il principio della riversione; esso avrà il seguente tenore letterale:

“Alla scadenza della concessione, se l'atto di concessione non dispone altrimenti, lo Stato fa valere il suo diritto di riversione conformemente all'art. 67 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFİ).”

7. Lo scrivente Consiglio ritiene tuttavia che l'introduzione nella legge di un limite fisso al di sopra del quale il diritto di riversione andrebbe in ogni caso esercitato (potenza lorda degli impianti non superiore a 1 MW, rispettivamente 3 MW) vanifica a priori questa ponderazione degli interessi voluta dal legislatore e toglie in sostanza ogni portata pratica all'art. 16 LUA: al di là di questo limite, la concessione non potrebbe infatti essere rinnovata, indipendentemente da qualsiasi motivo di pubblica utilità e quindi da qualsiasi ponderazione degli interessi in gioco, e lo Stato - secondo gli intenti dell'iniziativa Carobbio - sarebbe tenuto in sostanza ad esercitare il suo diritto di riversione. A ben guardare, così facendo, l'esito della ponderazione viene sostanzialmente anticipato e neutralizzato, per ottenere subito e senza inutili giri di parole quanto si rivendica (cfr. PIO CARONI, *op. cit.*, p. 23 in alto), ovvero sia appunto la riversione degli impianti. Pur premesso e ribadito il privilegio dell'approvvigionamento energetico cantonale, voluto dal legislatore (art. 7 cpv. 1 e 16 cpv. 1 LUA), in questa ponderazione non si possono però trascurare a priori gli interessi e le peculiarità delle comunità locali. Anche questi interessi costituiscono interessi di valenza pubblica che, nell'ambito di un'oculata ponderazione, potrebbero addirittura

prevalere su quello dello Stato, rispettivamente dell'AET a non rinnovare la concessione, ad esercitare il diritto di riversione e a riprendersi degli impianti la cui gestione dovesse apparire economicamente poco attrattiva ed anche ininfluyente ai fini dell'attuazione e del consolidamento della politica energetica cantonale.

La possibilità di rinunciare al diritto di riversione va dunque mantenuta proprio per motivi d'interesse pubblico e non va vincolata ad una discriminante di portata generale e astratta, ancorata nella legge; una discriminante che fra altro trova, nella legislazione vigente, soltanto agganci indiretti perché questi punti di riferimento (cfr. ad esempio l'Allegato 21.3 all'ordinanza sull'esame d'impatto ambientale che a partire da una potenza superiore a 3 MW statuisce l'obbligo di codesto esame, oppure l'art. 23 cpv. 2 LUA che per potenze lorde medie superiori a 3 MW autorizza un'eventuale disciplina particolare del canone d'acqua al momento della messa in funzione degli impianti, oppure ancora l'art. 49 cpv. 4 LUFi, secondo il quale gli impianti idraulici con una potenza sino a 1 MW sono esenti dal pagamento del canone annuo) poco hanno che vedere con gli interessi di pubblica utilità che devono presiedere all'atto di riversione.

8. Allo scopo di sottolineare la necessità della ponderazione degli interessi in gioco che sottende tutta la politica della riversione, il nuovo art. 18 cpv. 2 LUA - che sistematicamente dovrebbe diventare l'art. 17 cpv. 2 LUA - potrebbe avere il seguente tenore:

"2Per motivi di pubblica utilità lo Stato può rinunciare al diritto di riversione e rinnovare la concessione dietro versamento di un'indennità da parte del beneficiario."

L'indennità di rinuncia alla riversione (cosiddetta "*Heimfallverzichts-Entschädigung*") compensa il vantaggio economico conseguito dal concessionario a seguito del rinnovo della concessione, potendo quest'ultimo utilizzare gli impianti destinati a diventare proprietà del concedente per scadenza della concessione e già ammortizzati dal beneficiario che si vede rinnovata la concessione (cfr. HANS WYER, *Rechtsfragen der Wassernutzung*, Bern/Visp 2000, Annexe I, pp. 9 ss.); secondo una parte della dottrina, questa indennità corrisponderebbe invece a una tassa che compensa la forza idraulica concessa e avrebbe come limite superiore l'importo di frs. 80.- per kW lordo previsto all'art. 49 cpv. 1 LUFi per il canone d'acqua (su questi aspetti cfr. JACQUES FOURNIER, *Vers un nouveau droit des concessions hydroélectriques*, Friburgo 2002, pag. 236/238 e in particolare CHRISTIAN WIDMER, *Die Heimfallverzichtsentschädigung im Wasserrecht*, Baden 1991, pp. 82ss. e 124-139). C. Widmer specialmente ritiene che il diritto del Cantone a ottenere un'indennità di rinuncia alla riversione sussiste solo nel limite massimo statuito dall'art. 49 cpv. 1 LUFi. Il Tribunale federale non è stato ancora investito da un ricorso inerente questa tematica. Va ad ogni modo considerato che se all'occasione prevalesse quest'ultima teoria, i Cantoni, come appunto il Ticino, che già sfruttano integralmente lo spazio concesso dal diritto federale in materia di canoni d'acqua, non avrebbero alcun diritto di ottenere alcunché a titolo di indennità per rinuncia alla riversione, neppure se codificassero tale diritto e si riservassero nella concessione il diritto di riversione. Significativo al riguardo è quanto annota lo stesso Widmer a proposito della situazione nel Cantone Vallese che - come il Ticino - applica normalmente il canone d'acqua massimo ammesso dal diritto federale:

"Daher ist im Kanton Wallis aufgrund der bundesrechtlichen Beschränkungen des Wasserzinsmaximums kein Raum für eine Heimfallverzichts-Entschädigung. Wird sie trotzdem gefordert, so ist diese Angabe nicht zulässig, da sie zwingendem Bundesrecht widerspricht." (op. cit., p. 128).

Questa prospettiva a ben guardare rafforzerebbe i motivi di pubblica utilità che all'occasione dovrebbero consigliare allo Stato di non rinunciare al diritto di riversione.

A prescindere dalle disquisizioni sulla sua vera natura giuridica, questa indennità va inserita nel testo di legge per rendere indenne lo Stato dalle conseguenze di una rinuncia al suo diritto di riversione, come d'altronde ha fatto il Canton Uri all'art. 37 cpv. 2 della sua "Gewässernutzungsgesetz" del 16 febbraio 1992, che applica un canone d'acqua identico (frs. 80.--/kW) a quello esatto dal Cantone Ticino.

Sotto il profilo della ponderazione degli interessi può essere utile notare infine che - come ha rilevato sempre C. Widmer nella sua opera citata sopra (p. 136) - già all'inizio degli anni Ottanta il valore degli impianti che sarebbero stati oggetto di riversione gratuita (cosiddette parti bagnate ai sensi dell'art. 67 LUF1) per il solo Vallese si elevava a ben 4,6 miliardi di fr., mentre che per il Cantone dei Grigioni la stima si aggirava attorno ai 2,4 miliardi di fr. (4,5 miliardi di franchi al 1° gennaio 2005, cfr H.J. Gredig e W. Willi, in *Unter Strom, Wasserkraftwerke und Elektrifizierung in Graubünden 1879-2000*, Verlag Bündner Monatsblatt 2006, p. 235), valori che nell'ottica della definizione dell'indennità di riversione sono destinati ad aumentare sensibilmente, dato che in questa ottica determinante sarà il valore di mercato.

Non si dispone per ora di dati precisi sul valore delle "parti bagnate" delle opere idrauliche esistenti in Ticino, ma l'ordine di grandezza è sicuramente stimabile in qualche miliardo di franchi.

9. Ricapitolando, lo scrivente Consiglio propone di respingere l'iniziativa Carobbio e cofirmatari e di riformare gli articoli 17 (nuovo) e 18 (art. 17 attuale), così come proposto nel controprogetto annesso a questo messaggio.

IV. APPENDICE

10. Qualora codesto Gran Consiglio dovesse aderire all'iniziativa Carobbio, l'esecutivo cantonale ritiene doveroso attirare la vostra attenzione sull'imprescindibile esigenza - strettamente connessa con il nuovo tenore dell'art. 18 LUA - di modificare anche l'art. 16 LUA. La norma proposta dall'iniziativa vanifica infatti la procedura di rinnovo per qualsiasi concessione avente una potenza lorda media superiore a 1 MW. In questo caso - a nostro modo di vedere almeno - l'art. 16 attuale della LUA andrebbe adattato ai cambiamenti dovuti alla modifica dell'art. 18, secondo il testo dell'iniziativa Carobbio, poiché il rinnovo di una concessione - con questa nuova norma - potrebbe entrare infatti in linea di conto unicamente per le concessioni di potenza inferiore a 1 MW o per quelle che non contemplano il diritto di riversione.

11. L'art. 18 cpv. 2 LUA, nel testo proposto dall'iniziativa Carobbio e dal rapporto di maggioranza della Commissione energia, fa riferimento alle *"concessioni di una potenza utilizzata fino a 1 MW"*. Ora, in caso d'accoglimento dell'iniziativa, il Consiglio di Stato propone altresì di modificare questa norma come segue:

"L'obbligo di riversione non si applica per impianti idroelettrici aventi una potenza lorda media fino a 1 MW".

Detta modifica si rende necessaria non solo per evitare malintesi sul tema della *"potenza utilizzata"*, ma soprattutto per rendere il testo conforme alla vigente legislazione federale. Infatti, per il calcolo del canone d'acqua secondo la LUF1 e le relative ordinanze, fa stato la forza (potenza) lorda media: potenza lorda media che è dunque uno degli elementi principali dell'atto di concessione e che è ben diversa dalla potenza massima che l'impianto può erogare a pieno carico (potenza installata). Con questa nuova formulazione sarebbero sottratti alla riversione obbligatoria quegli impianti con una potenza lorda media

inferiore a 1 MW, ma con una potenza installata (ossia la potenza massima prodotta dall'impianto) superiore a 1 MW: con questo si vuole soprattutto evitare che siano soggetti a riversione impianti come quelli della CEL Campo Vallemaggia oppure della CEL Cerentino.

Particolare è poi il caso dell'impianto Ceresa della Cooperativa Elettrica di Faido CEF (il rinnovo della concessione di questo impianto è attualmente in corso), che dispone di una potenza installata di 2 MW - ossia inferiore al limite di 3 MW di potenza installata indicato al momento della riversione di Ponte Brolla - e di una potenza lorda media superiore a 1 MW. L'impianto Ceresa rientrerebbe quindi fra gli impianti per i quali si deve esercitare il diritto di riversione secondo il testo dell'iniziativa parlamentare. Ora, per evidenti ragioni di buona fede, l'impianto Ceresa in questa fase deve invece restare escluso dalla riversione, già per il fatto che la CEF ha inoltrato la propria richiesta di rinnovo il 13 aprile 2004 (FU 32/2004 pag. 2874), sulla base della decisione del Gran Consiglio indicata nel citato messaggio di Ponte Brolla, e che anche l'AET ha già dato il suo assenso (lettera del 6 maggio 2004). Il messaggio relativo al rinnovo di questa concessione è stato licenziato dal Consiglio di Stato lo scorso 3 luglio (n. 5945) e dovrebbe preferibilmente essere trattato dal Gran Consiglio prima della modifica della LUA: in caso contrario - e per le ragioni di buona fede di cui già s'è detto - tale modifica dovrebbe essere accompagnata da una specifica norma transitoria che escluda l'impianto CEF dal campo d'applicazione dell'art. 18 cpv. 2 LUA, giusta la modifica attuata con l'iniziativa Carobbio.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, P. Pesenti
Il Cancelliere, G. Gianella

**CONTROPROGETTO DEL CONSIGLIO DI STATO ALL'INIZIATIVA PARLAMENTARE
27 GENNAIO 2007 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA WERNER CAROBBIO
E COFIRMATARI PER LA MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE CANTONALE
SULL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE (LUA)**

Vista l'iniziativa parlamentare suddetta nonché il messaggio del Consiglio di Stato n. 6014 del 19 dicembre 2007, che propone di respingere questa iniziativa, in virtù dell'art. 99 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, lo scrivente Consiglio a titolo di controprogetto chiede di decretare quanto segue:

Disegno di

LEGGE

sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 29 gennaio 2007;
- visto il messaggio 19 dicembre 2007 n. 6014 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 è modificata come segue:

Art. 17 (ex art. 18 - modificato)

Riversione

¹Alla scadenza della concessione, se l'atto di concessione non dispone altrimenti, lo Stato fa valere il suo diritto di riversione conformemente all'art. 67 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF).

²Per motivi di pubblica utilità lo Stato può rinunciare al diritto di riversione e rinnovare la concessione dietro versamento di un'indennità da parte del beneficiario.

Art. 18 (ex art. 17)

Riscatto

Invariato

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore